



COPIA

N° 15 del Reg. Del

## COMUNE DI FORNI DI SOTTO

### Verbale di deliberazione del Consiglio comunale

SEDUTA del 26/04/2012

**OGGETTO:**I.M.U. - Imposta Municipale Propria - Istituzione ed aliquote - Determinazione in merito all'applicazione dell'imposta per l'anno 2012. Approvazione Regolamento.

L'anno **duemiladodici** il giorno **ventisei** del mese di **aprile** convocato per le ore **18.30** , con avviso e ordine del giorno spediti nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria**

A trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta **Pubblica**

Sono intervenuti:

Nome	Carica	Presente	
		Si	No
Lenna Marco	Sindaco	Si	
Coradazzi Claudio	Consigliere		No
Sberla Paolo	ViceSindaco	Si	
Ghidina Paolo	Consigliere	Si	
Bellitto Enzo	Consigliere	Si	
Polo Andrea	Consigliere	Si	
Nassivera Michele	Consigliere	Si	
Spangaro Federica	Consigliere	Si	
Chinese Emo	Consigliere	Si	
Simonitti Michele	Consigliere	Si	
Tonello Vittorio	Consigliere	Si	
Nassivera Giovanni Battista	Consigliere	Si	
Selin Elena Heidi	Consigliere	Si	
		<b>12</b>	<b>1</b>

Delibera immediatamente  
eseguibile

Art. 1 comma 19 L.R. N.  
21/2003 e succ.

Assume la presidenza il Sig. **Marco Lenna** nella sua qualità di **Sindaco**.

Assiste il Segretario comunale Sig. **Gabriele Rech**

La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull'oggetto sopra indicato.

**PREMESSO** che l'ICI, Imposta Comunale sugli Immobili, è stata istituita con il titolo I, capo I, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;

**VISTO** il Decreto legislativo n. 23 del 14.03.2011 ed in particolare gli articoli 7 e 8, i quali recitano:

“**Art. 7 -**

***Federalismo fiscale municipale***

*1. In attuazione della citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, per il finanziamento dei comuni, in sostituzione dei tributi indicati rispettivamente negli articoli 8, comma 1, e 11, comma 1, a decorrere dall'anno 2014 sono introdotte nell'ordinamento fiscale le seguenti due nuove forme di imposizione municipale:*

*a) una imposta municipale propria;*

*b) una imposta municipale secondaria.*

*2. A decorrere dall'anno 2014, ai comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare di cui all'articolo 10, pari al trenta per cento.*

*3. Resta inoltre assegnato ai comuni il gettito dei tributi devoluto ai sensi dell'articolo 2, tenuto conto di quanto già attribuito ai sensi del comma 2 del presente articolo.*

**Art. 8**

***Imposta municipale propria***

*1. L'imposta municipale propria è istituita, a decorrere dall'anno 2014, e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili.*

*... omiss...*”

**VISTO** il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (in Supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 284 del 6 dicembre 2011), convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Supplemento Ordinario n. 251) recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.»

**VISTO** in particolare l'art.13 della Legge suddetta che testualmente recita:

*1. L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015.*

*2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.*

*... omiss...*”

**CONSIDERATO** che per effetto della norma suddetta l'imposta comunale immobili ICI di cui al titolo I, capo I, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 già dal 2012 è stata sostituita con l'art. 13 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Supplemento Ordinario n. 251) recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.» di conversione decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (in Supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 284 del 6 dicembre 2011);

**VALUTATO** che l'amministrazione comunale intende determinare le modalità di prima applicazione del tributo, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/1997 le aliquote d'imposta per l'esercizio 2012 nella stessa misura della aliquota ordinaria così come previsto dall'art. 13 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Supplemento Ordinario n. 251) recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.», di conversione al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (in

Supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 284 del 6 dicembre 2011);

**DATO ATTO** che l'aliquota di base dell'imposta è pari allo **0,76 per cento**. Tuttavia con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la stessa aliquota può essere modificata, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali, mentre l'aliquota è ridotta allo **0,4 per cento** per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. Tuttavia con deliberazione del consiglio comunale, la stessa aliquota può essere modificata, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali. L'aliquota è ridotta **allo 0,2 per cento** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. Tuttavia con deliberazione del consiglio comunale, la stessa aliquota può essere ridotta fino allo 0,1 per cento. Con deliberazione del consiglio comunale può essere ridotta l'aliquota di base fino allo **0,4 per cento** nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società.

**DATO altresì, ATTO** che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, a eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali a uso strumentale, l'aliquota di base (0,76%);

**CONSIDERATO**, quindi, che al comune è destinata la quota dello 0,38% che, rispetto all'aliquota ICI dello 0,50% applicata sino ad oggi, determina una diminuzione del gettito la quale però è compensata dall'aumento delle basi imponibili su cui calcolare la nuova imposta;

**CONSIDERATA** la complessità della disciplina dell'applicazione dell'imposta e la difficoltà di effettuare proiezioni affidabili riguardo al gettito e ritenuto che si possano mantenere le aliquote e le detrazioni fissate dalla legge;

**VISTA** la L.R. 29.12.2011 n. 18 (legge finanziaria 2012) che ha fissato inizialmente al 31.03.2012 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali, onde consentire l'adozione dei provvedimenti connessi alle modifiche in materia di tributi introdotte dal D.L. 201/2011, termine ulteriormente prorogato;

**VISTO** il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs 18 agosto 2000 n.267, ed in particolare l'art. 175 del citato D. Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** il vigente Regolamento comunale di contabilità;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

#### **Interventi dei Consiglieri:**

Il Consigliere Tonello Vittorio rileva come il Regolamento in esame si troppo sintetico ed essenziale. In particolare sottolinea come il regolamento poteva essere, se fatto in maniera più ampia e dettagliata, un riferimento per i cittadini in sede di applicazione dell'imposta.

Il Consigliere Nassivera Giovanni Battista ricorda come Forni di Sotto sia un paese con i redditi più bassi e gli stipendi al di sotto della media pertanto suggerisce l'applicazione delle aliquote più basse e la ricerca di altri metodi per far tornare i conti in particolare tagliando alcune spese ritenute “folli”.

Il Sindaco evidenzia come il Regolamento sia stato proposto a livello associativo volutamente in maniera generica in modo da garantire la flessibilità dello strumento. Sottolinea poi la natura iniqua dell'Imposta in argomento che colpisce tutti indistintamente senza tener conto delle singole situazioni. Ricorda poi come l'ente non disponga di entrate proprie – ad esempio centraline elettriche - e come tale finalità doveva essere perseguita anche dalle precedenti amministrazioni.

Il Consigliere Nassivera Giovanni Battista ricorda che durante il suo mandato sono stati creati numerosi posti di lavoro e come sia aumentato il numero dei residenti.

Si discute poi sulla realizzazione del fotovoltaico sull'edificio scolastico. In particolare il consigliere Chinese chiede le motivazioni dei ritardi nella realizzazione. Il Sindaco replica che le motivazioni dei ritardi sono legate alla scelta della Comunità Montana di fare un appalto unico per tutti i comuni nonostante i numerosi solleciti inoltrati agli uffici.

Il Consigliere Chinese - considerato che il concetto di Regolamento è esattamente l'opposto di quanto dichiarato da Sindaco - preannuncia l'astensione.

Il Consigliere Nassivera Giovanni Battista ribadisce quanto aveva già proposto e cioè l'opportunità di una serie di assemblee pubbliche con la popolazione sull'argomento. Invita pertanto a ritirare l'argomento.

Il Sindaco concludendo la discussione, si rende disponibile alla valutazione di eventuali modifiche regolamentari che si dovessero manifestare in futuro.

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Vista la L.R. 11-12-2003, n° 21, così come modificato dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004;

Con voti favorevoli n. 7, Contrari n. 1 (Selin Elena Heidi), Astenuti n. 4 (Chinese Emo, Tonello Vittorio, Simonitti Michele e Nassivera Giovanni Battista) su presenti n. 12 e votanti n. 12, espressi nelle forme e modi voluti dalla legge;

#### **DELIBERA**

1- E' istituita nel Comune di Forni di Sotto l'Imposta Municipale Propria - I.M.U. - in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutto il territorio comunale in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (in Supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 284 del 6 dicembre 2011), convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Supplemento Ordinario n. 251) recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità' e il consolidamento dei conti pubblici.»

2- Di determinare con riferimento all'esercizio finanziario **2012**, le aliquote dell'Imposta Municipale Propria - **I.M.U.** - nelle seguenti misure:

Tipologia imponibile	Aliquota
Abitazioni principali e relative pertinenze (pertinenze: non più di una per cat. C/2, C/6, C/7)	4 ‰
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993	2 ‰
Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al Dpr n. 917/1986	7,6 ‰
Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società	7,6 ‰
Immobili locati	7,6 ‰
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori	7,6 ‰
Immobili posseduti da anziani o disabili che	

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato (immobili assimilati alle abitazioni principali)	4 ‰
Altri immobili	7,6 ‰

- 3- Di determinare con riferimento all'esercizio finanziario **2012**, la detrazione di imposta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze nelle seguenti misure:  
 Detrazione per l'abitazione principale **Euro 200,00** rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. E' prevista anche un'ulteriore detrazione, pari a 50,00 euro per ogni **figlio** di età inferiore a 26 anni, purché dimori abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Anche se non è **richiesto** che i figli, per i **quali** il contribuente beneficia della detrazione ai fini Imu, siano fiscalmente a carico.  
 Naturalmente le detrazioni previste, sia i 200 euro, sia la detrazione per figli di età inferiore a 26 anni, non potranno superare l'imposta lorda a carico, quindi non saranno effettuati rimborsi in caso le detrazioni superino l'imposta da pagare.
- 4- Di approvare il regolamento concernente l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria – I.M.U. – composto da n. 11 articoli che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
5. Di allegare copia del presente atto alla deliberazione di approvazione del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2012, così come disposto dall'art. 172, comma 1, lett. e), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
6. di delegare il Responsabile del Servizio Finanziario a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15 del D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito nella legge n. 214 del 22.12.2011 , con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma.

SUCCESSIVAMENTE, con voti favorevoli n. 7, Contrari n. 1 (Selin Elena Heidi), Astenuti n. 4 (Chinese Emo, Tonello Vittorio, Simonitti Michele e Nassivera Giovanni Battista), su n. 12 presenti e votanti n. 12, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. n. 21/2003, così come modificato dall'art. 17 , comma 12, della L.R. n. 17/2004.-

IL PRESIDENTE  
f.to **Marco Lenna**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to **Gabriele Rech**

---

**CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto, certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata, mediante affissione, all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal **30/04/2012** al **15/05/2012** a sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 15 della Legge Regionale 11-12-2003, n. 21.

Lì

\_\_\_\_\_

L'IMPIEGATO ADDETTO

f.to **Giordana Sartori**

\_\_\_\_\_

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Il Funzionario Incaricato

\_\_\_\_\_

---